



Sono percettore dell'assegno ordinario di invalidità (l.n. 222/84). Alla scadenza triennale, **sarà l'Inps a dovermi convocare a visita?**

No. Ai sensi dell'art. 7 della l.n. 222/1984, l'assegno ordinario di invalidità (riconosciuto alle persone con una capacità di lavoro ridotta permanentemente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a causa di "infermità o difetto fisico o mentale") è riconosciuto per un **periodo di tre anni** ed è confermabile per altri due trienni, ma solo su domanda del titolare dell'assegno.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione spettanti all'Inps. Se la domanda è presentata nel semestre antecedente alla data di scadenza indicata nel verbale, l'eventuale conferma dell'assegno avrà effetto da tale data, mentre se la domanda è inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza, la prestazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.